



REGIONI AUTONOMIE LOCALI
DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE
COORDINAMENTO NAZIONALE
Via Prospero Alpino, 69 – 00154 Roma
Tel. 06 58.18.638 - Fax 06 58.94.847 - infospol@ospol.it

prot. 163/18/RM
del 19 settembre 2018

Rif: Replay to your mail 17/9

Alla Presidente della Commissione per le Petizioni
Cecilia WIKSTRÖM
Membro del Parlamento europeo
Parlamento europeo
BRUXELLES

Oggetto: Nota integrativa Petizione n. 0696/2016 – RICHIESTA SECONDA AUDIZIONE

Il sottoscritto **Luigi Marucci**, cittadino Italiano, a nome del CSA Dipartimento Polizia Locale - O.S.Po.L., con sede in Roma, Via Prospero Alpino n. 69

PREMESSO

- che ai sensi dell'**art. 3 della L. 65/86**: "Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.";
- che ai sensi dell'**art. 5, comma 1, della L. 65/86**: "Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'art. 221, terzo comma, del codice di procedura penale; b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3 della presente legge.";
- che ai sensi dell'**art. 5, comma 4, della L. 65/86**: "Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.";

- che ai sensi dell'**art. 114 della Costituzione**: "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. ...";
- che la Polizia locale, diversamente dalle Forze di polizia nominate nell'art. 16 della L. 121/81, trova menzione nell'art. 117 sia della vigente Costituzione che in quella precedente la riforma del 2001;
- che ai sensi dell'**art. 2, comma 3, del Decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66** (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro): "Le disposizioni del presente decreto non si applicano ... al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonché agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, ...";
- che, pertanto, la Polizia locale è a tutti gli effetti una Polizia della Repubblica la quale, da un punto di vista funzionale ed operativo, si statalizza nel momento in cui le previsioni del citato art. 5, comma 4, della L. 65/86 trovano realizzazione;

CONSIDERATO

- che la Polizia locale presidia il territorio dei 7.960 Comuni d'Italia, esercitandovi le proprie funzioni e che nell'ambito delle proprie attribuzioni la medesima svolge i propri compiti istituzionali non diversamente dalle Forze di polizia dello Stato;
- che, quindi, la presenza della Polizia locale sul territorio, congiuntamente alle Forze di polizia dello Stato, espone la prima ai medesimi rischi di queste ultime con la differenza, purtroppo, che la formazione e le dotazioni previste per gli operatori dei Corpi e Servizi della polizia locale non sono assolutamente idonee a garantire la propria e l'altrui sicurezza;
- che, troppo spesso, quanto disposto dall'art. 3 della L. 65/86 viene aggirato assegnando formalmente ai Corpi e Servizi di polizia locale - in situazioni di ordine pubblico - compiti di mera viabilità quando nella sostanza il personale collabora e dipende fattivamente dall'autorità di pubblica sicurezza;
- che i lavoratori dei Corpi e Servizi di polizia locale, pur nel rispetto degli ordini di servizio, sollevano, giustamente, sempre più spesso dubbi sull'opportunità di presidiare, con la sola divisa, la medesima piazza o via ove il personale dell'Esercito e/o delle varie Polizie dello Stato è, invece, presente con giubbotti anti-proiettile, armi automatiche e mezzi blindati!
- che, a titolo esemplificativo (si tratta di un fatto relativo all'applicazione di norme anti-terrorismo a Roma e che, comunque, rispecchia quanto avviene ormai nelle maggiori città italiane), in data 05.09.2017 (prot. RH20170214444), relativamente ad una richiesta inoltrata dal sindacato CSA (prot. 67/17 del 28.08.2017) l'ex Comandante la Polizia Locale di Roma Capitale, dott. Diego Porta, rispondeva che: *"In riferimento alla nota della OS CSA prot. 67/17 del 28.08.2017, in merito ai servizi relativi alle postazioni di Via Nicola Salvi/Fori Imperiali e San Gregorio al Celio (Arco di Costantino), si rappresenta che tali servizi sono stati disposti su specifica richiesta delle Autorità preposte, durante il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 25 luglio 2016. In tale sede, il Prefetto e il Questore hanno chiesto la disponibilità della Polizia Locale di Roma*

Capitale a contribuire ai servizi in oggetto, al fine di potenziare ulteriormente le misure di vigilanza nelle zone ad elevato afflusso di persone. Nel corso della riunione del C.O.S.P. del 19.08.2017, il Questore ha illustrato ulteriori misure preventive da porre in atto da parte delle FF.OO. in Via dei Fori Imperiali. Per il Corpo della Polizia Locale di Roma, il Dirigente della U.O. I Gruppo Centro ex Trevi ha ribadito, con nota prot. 127493 del 25.08.2017, le postazioni di Via Nicola Salvi/Fori Imperiali e San Gregorio al Celio (Arco di Costantino), disponendo che i veicoli di servizio vengano collocati oltre le barriere fisiche presenti ed i veicoli dell'Esercito.";

- che con nota cat. A4 Gab/Sez. O.P. (Ordine Pubblico) del 06.09.2017, avente per oggetto **"Presidio di vigilanza fissa in piazza della Madonna di Loreto/via dei Fori Imperiali - Servizi assicurati dalla Polizia Locale"**, il Questore di Roma, dott. Guido Marino, specificava che: "Con ordinanza di servizio cat. A4/Gab-23-8 del 24 agosto u.s., è stato disposto, tra l'altro, la rimodulazione del dispositivo di sicurezza dell'area del Colosseo e dei Fori Imperiali. In particolare, il presidio dell'Esercito, già posizionato in via dei Fori Imperiali (all'altezza del Tempio di Massenzio), con turni 7/13 e 19/24, è stato ricollocato in piazza Madonna di Loreto angolo piazza Venezia, che funge anche da varco per i veicoli autorizzati aventi titolo a transitare in via dei Fori Imperiali. A tal fine, è stato disposto il concorso operativo di personale della **Polizia Locale Roma Capitale, a mezzo di nr. 1 pattuglia** dipendente (già operante con orario 07/14 e 14/21 in piazza Venezia/via dei Fori Imperiali) con la nuova turnazione 7/13, 13/19 e 19/24, **che dovrà posizionarsi affianco del suddetto nuovo presidio di vigilanza per la fattiva collaborazione con il personale militare**. Al riguardo, è stato segnalato che la pattuglia della Polizia Locale attualmente espleta il servizio in questione posizionandosi in via dei Fori Imperiali distante dal presidio militare, modalità questa che incide sull'efficacia del dispositivo di sicurezza in quanto la verifica dei veicoli, aventi titolo a transitare, avviene dopo il varco presidiato dall'Esercito. Pertanto si prega di ribadire al personale operante della Polizia Locale di Roma Capitale che il sistema di svolgimento del servizio deve avvenire secondo le modalità indicate nella soprarichiamata ordinanza di servizio, fatte salve le misure di sicurezza per la tutela del personale operante.";
- che di quanto sopra l'ex Comandante la Polizia Locale di Roma Capitale, dott. Diego Porta, con nota prot. RH20170220075 del 08.09.2017, informava il Dirigente la U.O. I Gruppo Centro, dott. Roberto Stefano, invitandolo contestualmente **"ad impartire al personale dipendente la citata disposizione puntualizzando, tuttavia che il controllo svolto dal personale della P.L. attiene esclusivamente all'accertamento del titolo che legittima il transito dei veicoli e, quindi, concerne controlli di polizia stradale."**;
- che è di tutta evidenza che il personale della Polizia Locale di Roma Capitale in servizio presso le postazioni summenzionate sia stato impiegato ai sensi dell'art. 3 della L. 65/86 e che, nonostante il Comandante la PLRC avesse sentito la necessità di porre in rilievo che il summenzionato personale svolgesse, nella circostanza, **"controlli di polizia stradale"**, è altrettanto evidente che questi controlli avvenissero e tuttora avvengano in un indiscutibile contesto di ordine e sicurezza pubblica;
- che, ad oggi, non è dato di sapere quali siano ed in cosa consistano **"le misure di sicurezza per la tutela del personale operante"** così come testualmente riportato nella nota del Questore dott. Marino;

- che è inammissibile che al personale della Polizia locale venga fatto prestare servizio in aree considerate a rischio, affiancato a militari in assetto di combattimento, sprovvisto di idonei dispositivi di protezione individuale nonché di adeguati strumenti di difesa/offesa. (Per il potenziale criminale o terrorista le divise sono tutte uguali!);
- che è intollerabile che si debba attendere il verificarsi di una tragedia per correre ai ripari e quindi rendersi finalmente conto che gli operatori della Polizia locale sono poliziotti a tutti gli effetti e che quindi necessitano, per garantire la propria e l'altrui sicurezza, dei dispositivi di protezione individuale e degli strumenti di difesa/offesa di cui sono dotate tutte le Forze di polizia dello Stato nonché di quelle particolari tutele giuridiche che la legge riconosce solo a queste ultime.

Tanto premesso e considerato,

il sottoscritto desidera, con questa nota integrativa, esortare la S.V. ad invitare il nuovo Governo Italiano - anche alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n. 227 del 1991 con la quale è stato stabilito il principio secondo il quale ad **identità od omogeneità di funzioni** deve necessariamente corrispondere pari trattamento economico e previdenziale - a porre rimedio, con mirati provvedimenti legislativi, a quanto lamentato con la Petizione n. 0696/2016.

Per quanto sopra si avanza specifica richiesta di una **nuova audizione** presso la pregiata Commissione per le petizioni, al fine di definire i complessi termini della problematica oggetto della petizione anche alla luce della documentazione prodotta dal Ministero dell'Interno dello Stato Italiano.

Ringraziando dell'autorevole attenzione, a nome dei 60.000 agenti e ufficiali della Polizia Locale d'Italia, Le invio, gentile Presidente, i più cordiali saluti.

Roma, 19 settembre 2018

Luigi Marucci
Responsabile Nazionale
Dipartimento Polizia Locale CSA – O.S.Po.L.

